Commissario Straordinario del Governo per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dell'Isola d'Ischia

ORDINANZA N. 46 DEL 13 NOVEMBRE 2026

Approvazione del programma degli interventi di demolizione pubblica degli edifici per i quali il Piano di Ricostruzione prevede la delocalizzazione obbligatoria

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dell'isola d'Ischia, prof. avv. Marcello Giuseppe Feola, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 gennaio 2026, registrato dalla Corte dei Conti il 30 gennaio 2026 al n. 346;

VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1, recante il "Codice della protezione civile";

VISTE le disposizioni di cui al Capo III del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130 (in prosieguo, per brevità, decreto-legge n. 109/2018);

VISTE le disposizioni di cui agli articoli 5-ter e 5-quater del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9 (di seguito, decreto-legge n. 186/2022);

VISTO l'articolo 1, comma 596, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, che proroga fino al 31 dicembre 2026 il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 17, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge n. 109/2018;

VISTO l'articolo 13, commi 4-bis e 4-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, che attribuisce al Commissario straordinario i poteri di ordinanza previsti dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, e dall'articolo 11, comma 2, primo e secondo periodo, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76;

VISTO l'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, ai sensi del quale i poteri di ordinanza del Commissario straordinario sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto del codice delle leggi antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE;

VISTI la legge 7 agosto 1990, n. 241, e in particolare gli articoli 7, 8, comma 3, e 21-bis; il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380; il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e in particolare l'articolo 49; il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Parte quarta; il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

VISTO il Piano di Ricostruzione dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale della Campania n. 256 del 6 ottobre 2025 (di seguito,

PdRi), pubblicato sul BURC n. 72 del 13 ottobre 2025, e in particolare gli articoli 15-bis, 38, 39 e 51 delle Norme tecniche di attuazione (di seguito, Nta);

VISTE le ordinanze del Commissario straordinario e, in particolare:

- l'Ordinanza n. 24 del 21 luglio 2023, recante "Delocalizzazione degli edifici danneggiati o distrutti ad uso abitativo o produttivo";
- l'Ordinanza speciale n. 8 del 24 aprile 2024, recante "Disposizioni riguardanti la pianificazione e programmazione della messa in sicurezza idrogeologica del territorio di Casamicciola Terme, della ricostruzione privata post sisma e post frana e delle delocalizzazioni";
- l'Ordinanza speciale n. 13 del 22 agosto 2025, recante "Misure attuative relative alla ricostruzione pubblica post-sisma e post-frana";
- l'Ordinanza n. 43 del 20 agosto 2026, recante "Nuova disciplina delle delocalizzazioni previste dal Piano di Ricostruzione dell'isola d'Ischia per i Comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno", e in particolare gli articoli 3, 4 e 5, come modificata e integrata con l'Ordinanza n. 45 del 4 novembre 2026;
- l'Ordinanza n. 40 del 28 maggio 2026, recante "Disposizioni derogatorie, ai sensi dell'articolo 5 ter comma 5 del decreto legge 3 dicembre 2022, n. 186, convertito con modificazioni dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9, dell'articolo 11 commi 1 e 2 del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e dell'articolo 13, commi 4-bis e 4-ter, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, finalizzate alla semplificazione e alla accelerazione della fase di attuazione degli interventi di demolizione pubblica, di riparazione e ripristino degli edifici pubblici, delle chiese e degli edifici di culto di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, sui beni del patrimonio artistico e culturale e degli interventi previsti dai piani commissariali di cui all'art. 5 ter del decreto legge 3 dicembre 2022, n. 186, convertito con modificazioni dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9";

CONSIDERATO che la richiamata Ordinanza speciale n. 8 del 24 aprile 2024, all'art. 4 comma 5, ultimo periodo, espressamente prevede che "*Sono fatte salve diverse future disposizioni previste dal Piano di ricostruzione che sarà approvato dalla Regione Campania ai sensi dell'art. 24 bis del decreto-legge n. 109 del 2018*";

CONSIDERATO che il PdRi individua in modo puntuale gli edifici e gli aggregati per i quali è prescritta la delocalizzazione obbligatoria, perché interessati da rischio idrogeologico elevato o molto elevato ovvero perché interferenti con le opere pubbliche di contrasto del dissesto idrogeologico, e che l'articolo 6 dell'Ordinanza n. 43 del 2026 ne definisce l'ambito, con riferimento agli articoli 38 e 39 delle Nta;

CONSIDERATO che l'articolo 3 dell'Ordinanza n. 43 del 2026 stabilisce che il Commissario straordinario approva ed esegue i programmi degli interventi di demolizione pubblica degli edifici a delocalizzazione obbligatoria (comma 1), indipendentemente dalla presentazione della domanda di contributo o di indennizzo sostitutivo (comma 2), secondo i criteri di cui al comma 3, con esclusione degli

edifici indicati al comma 5, e che tali programmi sono approvati con apposite ordinanze con le quali il Commissario esercita i poteri derogatori di cui è titolare, ai fini della loro celere esecuzione (comma 6);

CONSIDERATO che anche alla luce degli indici interpretativi emergenti dall'articolo 15-bis, comma 2, delle Nta del PdRi, l'attività demolitoria è disgiunta dalla concessione del contributo, in quanto la demolizione degli edifici a delocalizzazione obbligatoria costituisce attività preordinata alla cura dell'interesse pubblico primario alla messa in sicurezza idrogeologica del territorio e alla tutela della pubblica e privata incolumità, come tale disancorata dall'iniziativa dei privati;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 4 dell'Ordinanza n. 43 del 2026, il costo delle demolizioni pubbliche nelle ipotesi di delocalizzazione obbligatoria resta a carico della contabilità speciale di cui all'articolo 19 del decreto-legge n. 109/2018, nel limite delle risorse disponibili, fermo il recupero delle somme anticipate per gli edifici totalmente o parzialmente abusivi, determinato in euro 258 al metro quadrato;

CONSIDERATO che l'articolo 5 dell'Ordinanza n. 43 del 2026 rinvia ad apposita ordinanza la disciplina dei siti di stoccaggio temporaneo, degli impianti di trattamento e delle attività volte a massimizzare il recupero dei materiali da demolizione, da utilizzare prioritariamente nelle opere di ricostruzione pubblica;

RITENUTO di dare attuazione all'articolo 3 dell'Ordinanza n. 43 del 2026 mediante l'approvazione del Programma degli interventi di demolizione pubblica degli edifici per i quali il PdRi prevede la delocalizzazione obbligatoria (in prosieguo, "Programma"), la cui attuazione va coordinata con la realizzazione degli interventi di contrasto del dissesto idrogeologico previsti dagli articoli 5-ter e 5-quater del decreto-legge n. 186/2022;

VISTO il Programma elaborato dal Consorzio inter-Universitario per la Previsione e Prevenzione dei Grandi Rischi costituito tra l'Università di Salerno e l'Università di Napoli "Federico II", trasmesso con nota prot. 434/2026 del 19/10/2026 ed acquisito in pari data al prot. 19465/CS/ISCHIA;

RITENUTO che tale Programma presenta contenuti pienamente corrispondenti al PdRi ed agli articoli da 3 a 5 dell'Ordinanza n. 43 del 2026;

CONSIDERATO che il Programma contempla un numero assai elevato di edifici, con una pluralità di proprietari e di titolari di diritti reali frequentemente elevata, frazionata in comunioni anche ereditarie, con soggetti non residenti o irreperibili e risultanze catastali e ipotecarie non sempre aggiornate;

RITENUTO, pertanto, che per tali ragioni la comunicazione personale a ciascun destinatario risulti particolarmente gravosa ai sensi dell'articolo 21-bis, primo periodo, della legge n. 241 del 1990, e che, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della medesima legge, la conoscenza del Programma vada assicurata mediante idonee forme di pubblicità, individuate nella pubblicazione all'albo pretorio online del Comune competente e sul sito istituzionale del Commissario straordinario, oltre che dando comunicazione di tale avvenuta pubblicazione ai quotidiani a maggiore diffusione sull'isola d'Ischia;

RITENUTO inoltre che, in considerazione del carattere reale dell'ordine di demolizione, la pubblicazione del Programma possa assolvere alle finalità di pubblicità legale e di conoscibilità del provvedimento

mediante l'individuazione univoca degli edifici attraverso i relativi identificativi catastali e tecnici, senza necessità di indicare nominativamente i proprietari e gli altri titolari di diritti reali, nel rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e minimizzazione dei dati personali di cui al Regolamento (UE) 2016/679;

RITENUTO che, in ogni caso, i proprietari già sono stati posti nelle condizioni di avere conoscenza della destinazione dei propri edifici alla delocalizzazione obbligatoria nell'ambito del procedimento di formazione del PdRi, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale della Campania n. 256 del 6 ottobre 2025, pubblicato sul BURC n. 72 del 13 ottobre 2025, sicché le garanzie partecipative risultano sostanzialmente assicurate;

RITENUTO, ad ulteriore garanzia della conoscibilità delle operazioni e della tutela dei beni dei proprietari, di prevedere, ove possibile personalmente e comunque, in alternativa, mediante pubblicazione all'albo pretorio online del Comune competente e sul sito istituzionale del Commissario straordinario, la comunicazione del giorno e dell'ora della demolizione, con preavviso congruo e proporzionato al caso concreto, comunque non inferiore a giorni sette, e con invito a liberare l'edificio da persone e cose, in coerenza con l'articolo 3, comma 7, dell'Ordinanza n. 43 del 2026;

VISTA la determina dirigenziale n. 1318 del 12 ottobre 2026, ad oggetto "*Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett a) dell'Ordinanza Commissariale n. 40 del 28 maggio 2026 del "Servizio di mappatura, rilievo e censimento tecnico-ambientale dei fabbricati interessati da delocalizzazione obbligatoria secondo le disposizioni del PDRI, situati nel Comune di Casamicciola Terme e comuni limitrofi*", diretta a garantire, a massima tutela dei proprietari degli edifici oggetto degli interventi di demolizione pubblica, un'approfondita istruttoria finalizzata a cristallizzare, ai fini della successiva quantificazione del contributo, ove richiesto ed in presenza dei presupposti per la relativa assegnazione, la superficie, la volumetria e ogni altro elemento dell'edificio da demolire a tal fine utile e necessario;

RITENUTO di esercitare i poteri derogatori di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 76/2020, richiamato dall'articolo 13, comma 4-bis, del decreto-legge n. 228/2021, limitatamente alle disposizioni puntualmente indicate e per il tempo strettamente necessario, nel rispetto della legge penale, del codice antimafia, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea e dei principi generali dell'ordinamento;

RITENUTO che le deroghe introdotte con la presente ordinanza sono ragionevoli e proporzionate, in quanto incidono sulle forme procedimentali e non sull'an della demolizione, già stabilito dal PdRi, e lasciano integri i diritti dei proprietari al contributo o all'indennizzo sostitutivo disciplinati dall'Ordinanza n. 43 del 2026, come modificata e integrata dall'Ordinanza n. 45 del 2026;

CONSIDERATO che il PdRi ha valenza di piano paesaggistico ai sensi dell'articolo 24-bis del decreto-legge n. 109/2018 e che le demolizioni, in quanto attuative delle sue previsioni, sono finalizzate al ripristino delle condizioni di naturalità dei siti;

RITENUTO che la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità delle demolizioni e delle connesse opere di messa in sicurezza consenta di assicurare la disponibilità delle aree anche nei casi in

cui non si perfezioni l'acquisizione di diritto al patrimonio comunale prevista dagli articoli 3, comma 4, e 19 dell'ordinanza n. 43 del 2026;

VISTI l'articolo 33, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e l'articolo 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

CONSIDERATO che sussistono ragioni di urgenza tali da imporre l'immediata operatività della presente ordinanza, senza attendere il decorso del termine per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità, e che il potere di dichiarare provvisoriamente efficaci i provvedimenti commissariali, previsto dall'articolo 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016, accede ai poteri di ordinanza di cui all'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto-legge, attribuiti al Commissario straordinario dall'articolo 13, comma 4-bis, del decreto-legge n. 228 del 2021;

CONSIDERATO, in particolare, che gli edifici compresi nel Programma ricadono in aree a rischio idrogeologico elevato o molto elevato e versano in larga parte in condizioni di danneggiamento e di abbandono che ne accrescono la vulnerabilità, sicché la loro permanenza costituisce pericolo attuale per la pubblica e privata incolumità, aggravato nella stagione autunnale e invernale, nella quale si concentrano gli eventi meteorici intensi, come attestato dalla frana del 26 novembre 2022;

CONSIDERATO, altresì, che la permanenza dei fabbricati ostacola la realizzazione degli interventi di contrasto del dissesto idrogeologico di cui agli articoli 5-ter e 5-quater del decreto-legge n. 186/2022, con i quali le demolizioni devono essere coordinate sul piano logico e cronologico, ed espone gli edifici al rischio di rioccupazioni improprie;

CONSIDERATO che la gestione straordinaria è attualmente prorogata fino al 31 dicembre 2026 dall'articolo 1, comma 596, della legge n. 199 del 2025, e che l'attesa del decorso del termine per il controllo preventivo comprimerebbe in misura rilevante il tempo utile per avviare le attività preordinate alle demolizioni, quali l'approvazione dei progetti dei lotti esecutivi, gli affidamenti, gli accessi, i rilievi e la raccolta dei consensi dei proprietari, che richiedono tempi tecnici non comprimibili;

RITENUTO che l'immediata efficacia non comprima le garanzie dei proprietari, in quanto restano integri i diritti al contributo o all'indennizzo sostitutivo, la consistenza degli edifici è preventivamente accertata mediante il servizio di mappatura, rilievo e censimento affidato con la determina dirigenziale n. 1318 del 12 ottobre 2026, e l'esecuzione materiale di ciascuna demolizione è comunque preceduta dall'approvazione del progetto del lotto esecutivo e dall'avviso di esecuzione di cui all'articolo 10;

RITENUTO, tuttavia, che la demolizione costituisce un effetto materiale irreversibile e che, a salvaguardia dell'esito del controllo preventivo di legittimità e delle posizioni dei proprietari, sia necessario limitare, fino all'apposizione del visto della Corte dei conti, l'esecuzione materiale delle demolizioni ai soli edifici per i quali tutti i proprietari abbiano prestato consenso, restando

immediatamente efficaci le altre disposizioni della presente ordinanza e consentite tutte le attività preparatorie;

RITENUTO, pertanto, di dichiarare la presente ordinanza provvisoriamente efficace, esecutoria ed esecutiva ai sensi dell'articolo 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016, nei limiti di cui all'articolo 20, comma 3;

DISPONE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1
(*Oggetto e finalità*)

1. In attuazione dell'articolo 3, commi 1 e 6, dell'Ordinanza n. 43 del 20 agosto 2026, la presente Ordinanza approva il Programma degli interventi di demolizione pubblica degli edifici per i quali il PdRi prevede la delocalizzazione obbligatoria (di seguito, "Programma") e ne disciplina le modalità attuative, anche in deroga.

2. Gli interventi di demolizione compresi nel Programma sono finalizzati alla tutela della pubblica e privata incolumità, alla messa in sicurezza idrogeologica del territorio, al ripristino delle condizioni di naturalità dei siti ai sensi dell'articolo 15-bis delle Nta del PdRi e al coordinamento, logico e cronologico, con gli interventi di cui agli articoli 5-ter e 5-quater del decreto-legge n. 186/2022.

3. Le demolizioni comprese nel Programma costituiscono interventi pubblici eseguiti dal Commissario straordinario indipendentemente dalla presentazione della domanda di contributo o di indennizzo sostitutivo, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, dell'Ordinanza n. 43 del 2026.

Articolo 2
(*Definizioni*)

1. Ai fini della presente Ordinanza si intende per:

a) «edificio»: l'edificio o l'aggregato, comprese le pertinenze, gli accessori e i manufatti insistenti sulla medesima particella, identificato nell'Allegato A;

b) «proprietari»: i titolari del diritto di proprietà o di altri diritti reali sull'edificio, quali risultanti dai registri catastali e immobiliari o comunque noti alla Struttura commissariale;

c) «lotto esecutivo»: edificio o l'insieme degli edifici di un medesimo ambito omogeneo la cui demolizione è oggetto di un unico provvedimento attuativo ai sensi dell'articolo 8;

d) «avviso di esecuzione»: la comunicazione di cui all'articolo 10.

CAPO II

PROGRAMMA, ORDINE DI DEMOLIZIONE E PUBBLICA UTILITÀ

Articolo 3
(*Approvazione del Programma*)

1. È approvato il Programma di cui all'Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente ordinanza.

2. Il Programma comprende gli edifici e gli aggregati per i quali il PdRi prevede la delocalizzazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 38, comma 1, delle Nta, compresi quelli ricadenti negli "Ambiti pubblici rilevanti" di cui all'articolo 51 delle Nta, nei limiti di cui al comma 4.

3. In applicazione dei criteri di cui all'articolo 3, comma 3, dell'Ordinanza n. 43 del 2026, il Programma è articolato per Comune e per ambiti omogenei di intervento, individuati in ragione dell'accessibilità e della logistica, delle risorse finanziarie disponibili e della coerenza logica e cronologica con gli interventi di contrasto del dissesto idrogeologico previsti dagli articoli 5-ter e 5-quater del decreto-legge n. 186/2022.

4. Ai sensi dell'articolo 3, comma 5, dell'Ordinanza n. 43 del 2026, sono esclusi dal Programma gli edifici non danneggiati ricadenti negli "Ambiti pubblici rilevanti" di cui all'articolo 51, comma 2-bis, delle Nta, gli edifici disciplinati dall'articolo 39 delle Nta e gli edifici interessati da delocalizzazione volontaria, per i quali la demolizione resta a cura del beneficiario del contributo.

5. Gli edifici classificati ai sensi dell'articolo 38, comma 1-bis, delle Nta sono inseriti nel Programma, con successiva Ordinanza di integrazione ai sensi dell'articolo 17, solo a seguito dell'accertamento, secondo le procedure prescritte, che non sussistono le condizioni di ricostruzione in sicurezza.

6. Il Programma è aggiornato con le modalità dell'articolo 17 anche in relazione agli esiti delle analisi, delle indagini geologiche e geotecniche e del monitoraggio strumentale.

7. L'eventuale indicazione degli intestatari catastali negli atti istruttori ha valore meramente ricognitivo e non incide sull'efficacia dell'ordine di demolizione, che ha carattere reale e riguarda l'edificio in quanto tale. Ai fini della pubblicazione, gli edifici sono individuati nell'Allegato A mediante i riferimenti catastali, tecnici e cartografici necessari alla loro univoca identificazione, senza indicazione nominativa dei proprietari e degli altri titolari di diritti reali, i cui dati sono conservati agli atti della Struttura commissariale.

Articolo 4
(*Efficacia di ordine di demolizione*)

1. La presente Ordinanza costituisce, per ciascuno degli edifici compresi nel Programma, ordine di demolizione e titolo per la sua esecuzione d'ufficio da parte del Commissario straordinario, senza necessità

di ulteriori provvedimenti, né di notificazioni o comunicazioni individuali ai proprietari, agli occupanti o ai titolari di altri diritti, ferme restando le comunicazioni, ove possibili, di cui all'articolo 10.

2. La presente Ordinanza costituisce altresì titolo per l'accesso agli immobili e per l'occupazione temporanea delle aree necessarie all'esecuzione dei lavori, alla cantierizzazione e alla viabilità di servizio, per la durata degli interventi e delle successive opere di messa in sicurezza dell'area.

3. La demolizione eseguita in attuazione della presente ordinanza non necessita di titolo abilitativo edilizio, al quale l'Ordinanza tiene luogo ad ogni effetto.

4. L'esecuzione della demolizione non pregiudica i diritti dei soggetti legittimati al contributo o all'indennizzo sostitutivo di cui agli articoli 7, 8 e 9 dell'Ordinanza n. 43 del 2026 e consente comunque la definizione delle istanze di condono pendenti ai fini della sola determinazione dello stato legittimo, ai sensi dell'articolo 10 della medesima Ordinanza.

Articolo 5
(*Pubblica utilità, urgenza e indifferibilità*)

1. Gli interventi compresi nel Programma e le connesse opere di messa in sicurezza e di ripristino delle condizioni di naturalità delle aree sono dichiarati urgenti, indifferibili e di pubblica utilità. L'approvazione del Programma equivale a dichiarazione di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001.

2. Per le aree che non risultino acquisite di diritto al patrimonio comunale ai sensi degli articoli 3, comma 4, e 19 dell'Ordinanza n. 43 del 2026, perché i soggetti legittimati non hanno presentato domanda di contributo o di indennizzo sostitutivo entro i termini previsti dall'Ordinanza n. 43 del 2026, la dichiarazione di cui al comma 1 costituisce presupposto per l'acquisizione mediante procedura espropriativa, con determinazione dell'indennità secondo il decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, ovvero per l'imposizione delle servitù necessarie alla realizzazione e manutenzione delle opere.

Articolo 6
(*Pubblicità*)

1. La presente Ordinanza, con i relativi allegati, è pubblicata sul sito istituzionale del Commissario straordinario (https://sismaischia.it) e per dieci giorni consecutivi all'albo pretorio online dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno. La pubblicazione dell'Allegato A, contenente gli identificativi degli immobili, è mantenuta per il periodo necessario all'assolvimento delle finalità di pubblicità legale, all'esecuzione degli interventi e alla tutela dei diritti dei destinatari. Esaurite tali esigenze, l'eventuale mantenimento dell'Allegato A sul sito istituzionale avviene previa rimozione o oscuramento degli elementi che consentono l'identificazione, anche indiretta, delle persone fisiche interessate, ferma restando la conservazione della versione integrale agli atti della Struttura commissariale. La pubblicazione dell'Allegato A avviene adottando idonee misure tecniche volte a limitarne l'indicizzazione da parte dei motori di ricerca generalisti, ferma restando la piena accessibilità dei documenti attraverso il sito istituzionale del Commissario straordinario per le finalità previste dalla presente Ordinanza.

2. La pubblicazione sul sito istituzionale del Commissario straordinario (https://sismaischia.it) e all'albo pretorio online del Comune nel cui territorio ricade l'edificio tiene luogo, ad ogni effetto di legge, della comunicazione personale ai destinatari, ai sensi degli articoli 8, comma 3, e 21-bis della legge n. 241 del 1990. Ai fini della predetta pubblicità sostitutiva, l'individuazione dei destinatari dell'ordine avviene attraverso l'identificazione univoca degli immobili contenuta nell'Allegato A, senza necessità della loro indicazione nominativa.

3. I Comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno provvedono alla pubblicazione nello stesso giorno della ricezione della comunicazione del Commissario straordinario.

4. A fini di ulteriore conoscibilità, e senza effetti sull'efficacia dell'ordine, il Commissario straordinario dà notizia dell'ordinanza mediante avviso sui quotidiani a maggiore diffusione sull'isola d'Ischia.

Articolo 7
(*Decorrenza dell'ordine di demolizione*)

1. L'ordine di demolizione acquista efficacia, per ciascun edificio, dal giorno in cui risultano effettuate entrambe le pubblicazioni sul sito istituzionale del Commissario straordinario (https://sismaischia.it) e all'albo pretorio online del Comune competente.

CAPO III

ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA

Articolo 8
(*Provvedimenti attuativi*)

1. Il programma è attuato per lotti esecutivi, che contengono, per ciascun intervento:

a) l'edificio o l'elenco degli edifici del lotto, tratto dall'Allegato A;

b) il codice unico di progetto (CUP);

c) il quadro economico;

d) un dettagliato cronoprogramma procedurale e finanziario, con l'indicazione degli obiettivi iniziali, intermedi e finali;

e) il responsabile unico del progetto.

2. I singoli progetti dei lotti esecutivi sono approvati con decreto del Commissario straordinario.

Articolo 9
(*Collaborazione dei Comuni e poteri sostitutivi*)

1. I Comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno assicurano, per quanto di competenza: la pubblicazione di cui all'articolo 6; il supporto della polizia locale e dei servizi sociali nelle operazioni di

cui all'articolo 11; le deliberazioni consiliari di presa d'atto dell'acquisizione delle aree di cui all'articolo 19, comma 3, dell'Ordinanza n. 43 del 2026.

2. In caso di inerzia nello svolgimento delle attività amministrative necessarie all'attuazione del Programma, il Commissario straordinario, constatato l'inadempimento, assegna all'ente interessato un termine per provvedere non superiore a dieci giorni e, in caso di perdurante inerzia, adotta in via sostitutiva tutti gli atti o i provvedimenti necessari.

CAPO IV

ESECUZIONE DELLE DEMOLIZIONI

Articolo 10
(*Avviso di esecuzione del giorno e dell'ora*)

1. Il Commissario straordinario comunica il giorno e l'ora di inizio delle operazioni di demolizione di ciascun edificio mediante avviso di esecuzione trasmesso con congruo e proporzionato anticipo, comunque almeno sette giorni prima della data fissata.

2. L'avviso di esecuzione:

a) richiama la presente Ordinanza e il decreto attuativo del lotto, e identifica l'edificio;

b) indica il giorno e l'ora di inizio delle operazioni, la durata presumibile e il responsabile del procedimento;

c) invita i proprietari e chiunque ne abbia la disponibilità a liberare l'edificio da persone e cose entro le ore 24 del giorno precedente, a consegnare le chiavi o a segnalare l'avvenuto sgombero;

d) avverte delle conseguenze del mancato sgombero ai sensi dell'articolo 11 e, per gli edifici totalmente o parzialmente abusivi, del recupero delle somme di cui all'articolo 14, comma 3.

3. L'avviso di esecuzione è trasmesso, con posta elettronica certificata, ove disponibile, o con raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo messo comunale, ai proprietari risultanti dai registri catastali e immobiliari e a coloro che abbiano presentato domanda di contributo o di indennizzo sostitutivo; è inoltre affisso all'ingresso dell'edificio e pubblicato all'albo pretorio online del Comune competente e sul sito del Commissario.

4. In caso di proprietari deceduti, irreperibili o non identificabili, ovvero quando la comunicazione individuale risulti particolarmente gravosa per il loro numero, l'affissione all'ingresso dell'edificio e la pubblicazione all'albo pretorio online del Comune competente e sul sito del Commissario tengono luogo della comunicazione individuale.

5. La mancata o irregolare ricezione dell'avviso da parte di uno o più proprietari non incide sull'efficacia dell'ordine di demolizione né sulla legittimità delle operazioni, purché siano state eseguite l'affissione e la pubblicazione di cui al comma 3.

6. Per gli edifici per i quali sia stata presentata la dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 7, dell'Ordinanza n. 43 del 2026, la data della demolizione non può precedere la scadenza del termine di trenta giorni ivi previsto per la rimozione dei beni mobili.

Articolo 11
(*Liberazione degli edifici e beni rinvenuti*)

1. Decorso il termine indicato nell'avviso di esecuzione, l'accesso all'edificio avviene, se necessario, forzatamente e con l'assistenza della forza pubblica, richiesta dal Commissario straordinario al Prefetto di Napoli.

2. Ove l'edificio risulti ancora occupato da persone, l'allontanamento è eseguito con l'assistenza della forza pubblica e, in presenza di persone fragili, con l'intervento dei servizi sociali del Comune; il Commissario straordinario assicura agli aventi diritto le misure di assistenza abitativa previste dalle ordinanze vigenti.

3. Per i beni mobili non rimossi da coloro che abbiano presentato la dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 7, dell'Ordinanza n. 43 del 2026 si applica quanto ivi previsto in ordine all'esonero di responsabilità del Commissario straordinario.

4. Negli altri casi, i beni mobili rinvenuti sono descritti in un verbale di inventario e, se di apprezzabile valore o di interesse personale, sono rimossi e custoditi a cura del Commissario straordinario per novanta giorni, decorsi i quali senza che siano stati reclamati sono considerati abbandonati e avviati a recupero o smaltimento. I beni privi di valore, deperibili o non rimovibili in sicurezza sono avviati a recupero o smaltimento unitamente ai materiali di demolizione, dandone atto nel verbale.

Articolo 12
(*Esecuzione dei lavori e sicurezza*)

1. Le demolizioni sono eseguite con affidamenti disposti secondo il decreto legislativo n. 36 del 2023, come derogato dall'ordinanza n. 40 del 2026.

2. L'esecuzione avviene nel pieno rispetto del decreto legislativo n. 81 del 2008. La rimozione dei materiali contenenti amianto è eseguita da imprese iscritte all'Albo nazionale dei gestori ambientali nella categoria pertinente, previo piano di lavoro presentato all'ASL competente.

3. Completata la demolizione, si provvede alla rimozione delle macerie, alla messa in sicurezza dell'area, alla rimozione delle fondazioni ove prescritto, alla regimentazione delle acque e agli interventi necessari al ripristino delle condizioni di naturalità del sito, in coordinamento con le opere di cui all'articolo 5-ter del decreto-legge n. 186/2022.

Articolo 13
(*Gestione delle macerie*)

1. I materiali derivanti dalle demolizioni sono gestiti secondo l'ordinanza di cui all'articolo 5 dell'Ordinanza n. 43 del 2026, privilegiandone il recupero e l'utilizzo prioritario nelle opere di ricostruzione pubblica.

2. Nelle more dell'adozione dell'Ordinanza di cui al comma 1, i materiali sono gestiti nel rispetto della Parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006 e della normativa dell'Unione europea, previa caratterizzazione e separazione in cantiere delle frazioni recuperabili e di quelle pericolose.

CAPO V

PROFILI FINANZIARI, AREE E DEROGHE

Articolo 14
(*Oneri finanziari e recuperi*)

1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, dell'Ordinanza n. 43 del 2026, il costo degli interventi compresi nel Programma è a carico della contabilità speciale di cui all'articolo 19 del decreto-legge n. 109/2018, nel limite delle risorse disponibili, ed è ripartito tra i lotti esecutivi secondo i quadri economici di cui all'articolo 8, con finanziamento assicurato mediante i decreti commissariali di approvazione dei progetti dei singoli interventi.

2. Resta fermo lo scomputo del costo della demolizione dal contributo e dall'indennizzo sostitutivo, nei casi e nei limiti previsti dagli articoli 9 e 15 dell'Ordinanza n. 43 del 2026.

3. Per gli edifici totalmente o parzialmente abusivi si procede, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, dell'Ordinanza n. 43 del 2026, al recupero delle somme anticipate, nella misura di euro 258 al metro quadrato della superficie accertata all'esito del servizio di mappatura, rilievo e censimento di cui alla determina dirigenziale n. 1318 del 12 ottobre 2026. Il recupero è disposto con decreto del Commissario straordinario, comunicato agli obbligati, ed è eseguito anche mediante compensazione con il contributo o l'indennizzo sostitutivo eventualmente spettante, anche in relazione ad altro fabbricato.

Articolo 15
(*Regime delle aree*)

1. Il regime delle aree di sedime e di pertinenza degli edifici demoliti resta disciplinato dall'articolo 3, comma 4, e dall'articolo 19 dell'Ordinanza n. 43 del 2026: la concessione del contributo di delocalizzazione o dell'indennizzo sostitutivo comporta, per gli edifici ricadenti nell'ATO 1, la gratuita acquisizione di diritto al patrimonio comunale dell'intera particella, con il vincolo di destinazione ivi previsto.

2. Fino all'acquisizione, l'area resta soggetta alle previsioni del PdRi e all'occupazione temporanea di cui all'articolo 4, comma 2, e il Commissario straordinario può eseguirvi le opere di messa in sicurezza e di contrasto del dissesto idrogeologico. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 5, comma 2.

Articolo 16
(*Deroghe*)

1. Per la celere esecuzione del Programma, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, dell'Ordinanza n. 43 del 2026 e nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 76/2020, si opera, per il tempo strettamente necessario, in deroga alle seguenti disposizioni:

a) legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 7, 8 e 10-bis, quanto all'obbligo di comunicazione personale dell'avvio del procedimento e del preavviso di rigetto; articolo 21-bis, quanto alla necessità della comunicazione individuale del provvedimento;

b) decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, quanto all'obbligo di titolo abilitativo per gli interventi di demolizione;

c) decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 11, 12, 16 e 49, quanto alle forme e ai presupposti della dichiarazione di pubblica utilità di cui all'articolo 5, all'obbligo di notificazione individuale del provvedimento di occupazione temporanea e alle forme di redazione dello stato di consistenza; resta ferma la disciplina dell'indennità di espropriazione e di occupazione;

d) le disposizioni regionali e comunali, anche regolamentari, incompatibili con la presente ordinanza.

2. Restano ferme la legge penale, le disposizioni del codice delle leggi antimafia, il Codice dei beni culturali e del paesaggio, i vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea e la disciplina in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 17
(*Rettifiche e integrazioni del Programma*)

1. Gli interessati possono segnalare al Commissario straordinario, entro trenta giorni dalla pubblicazione al sito istituzionale del Commissario straordinario, errori materiali nell'identificazione degli edifici o elementi che ne comportino l'esclusione ai sensi dell'articolo 3, comma 4. La segnalazione non sospende l'efficacia dell'ordine, salvo diversa determinazione del Commissario.

2. Le rettifiche di errori materiali e le esclusioni, che possono avvenire anche di ufficio, sono disposte con decreto del Commissario straordinario, pubblicato nelle forme dell'articolo 6.

3. Le integrazioni e gli aggiornamenti del Programma, anche ai sensi dell'articolo 3, commi 5 e 6, sono approvati con successive ordinanze, alle quali si applica la disciplina della presente ordinanza.

Articolo 18
(*Tutela giurisdizionale*)

1. Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al giudice amministrativo competente entro sessanta giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, decorrenti, per ciascun edificio, dalla data di decorrenza dell'ordine di demolizione ai sensi dell'articolo 7.

Articolo 19
(*Norma finanziaria*)

1. All'attuazione della presente ordinanza si provvede nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 19 del decreto-legge n. 109/2018.

Articolo 20
(*Efficacia ed entrata in vigore*)

1. La presente ordinanza è comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Dipartimento della Protezione Civile, al Dipartimento Casa Italia, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, alla Prefettura di Napoli, alla Regione Campania, alla Città Metropolitana di Napoli, ai Sindaci dei Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio, alla Soprintendenza competente e all'Unità Tecnica Amministrativa, ed è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016.

2. Per le ragioni di urgenza indicate in premessa, la presente ordinanza è dichiarata provvisoriamente efficace, esecutoria ed esecutiva ai sensi dell'articolo 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016, ed entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione sul sito istituzionale del Commissario straordinario, ferma restando la decorrenza dell'ordine di demolizione di cui all'articolo 7 e nei limiti di cui al comma 3.

3. Fino all'apposizione del visto della Corte dei conti, l'esecuzione materiale delle demolizioni è consentita esclusivamente per gli edifici per i quali i proprietari, come definiti dall'articolo 2, abbiano prestato consenso alla demolizione. Nelle more sono comunque consentite tutte le attività preparatorie, ivi compresi l'approvazione dei progetti dei lotti esecutivi, gli affidamenti, gli accessi e i rilievi; per gli edifici privi del consenso, l'avviso di esecuzione di cui all'articolo 10 è trasmesso dopo l'apposizione del visto. Il consenso non comporta rinuncia al contributo o all'indennizzo sostitutivo, né ad alcun altro diritto dei proprietari.

4. Il Commissario straordinario si conforma agli esiti del controllo preventivo di legittimità, adottando, ove necessario, i provvedimenti conseguenti.

Il Commissario Straordinario
prof. avv. Marcello G. Feola

Marcello Giuseppe Feola
Firmato digitalmente da Marcello Giuseppe Feola
Data: 2026.11.13 17:25:08 +01'00'

Allegato A – Programma degli interventi di demolizione pubblica